



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7758

Seduta del 28/12/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vicepresidente*

GUIDO BERTOLASO

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso di concerto con gli Assessori Davide Carlo Caparini e Elena Lucchini

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2023 – (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E LUCCHINI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Giovanni Pavesi Claudia Moneta

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

I Dirigenti Marco Cozzoli Ida Fortino Giovanni Delgrossi Roberta Pavesi Matteo Corradin
Rosetta Gagliardo Olivia Leoni Danilo Cereda Marco Farioli Sandro Padena
Paola Palmieri

L'atto si compone di 406 pagine

di cui 392 pagine di allegati

parte integrante

Per lo sviluppo di ulteriori temi specifici e per la definizione dei piani aziendali di risk management si rimanda alle "Linee Operative regionali di Risk Management" che annualmente vengono predisposte dalla DG Welfare.

ASSEGNAZIONE PLS O MMG AI MINORI STRANIERI REGOLARI ED IRREGOLARI

Con la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 (Regole 2019) al punto 5.3.18. "Iscrizioni dei minori irregolari" veniva disciplinata in via definitiva l'iscrizione al SSN dei minori stranieri irregolari, senza però l'assegnazione del pediatra di libera scelta (PLS) o del medico di medicina generale (MMG).

La circolare del Ministero della Salute Prot. n. 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P stabilisce che, oltre all'iscrizione al SSN italiano a titolo obbligatorio, tutti i minori stranieri regolari, irregolari e minori non accompagnati, hanno diritto all'assegnazione del pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale ed all'attribuzione del codice fiscale, così come previsto nella Risoluzione n. 25 dell'Agenzia delle Entrate

Pertanto, a partire dall'anno 2023 a tutti i minori comunitari, minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno, minori non accompagnati, potrà essere assegnato il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale ed il codice fiscale. L'iscrizione avrà scadenza annuale e potrà essere rinnovata annualmente fino al compimento del 18° anno di età.

ESENZIONI

Esenzioni regionali

Si conferma per l'anno 2023 l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i seguenti soggetti iscritti al SSR:

- minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito (codice di esenzione: E11);
- disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E12). Al riguardo si precisa che la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) è l'attuale modalità prevista dalla legge per acquisire lo status di disoccupato. La domanda di NASpl o di DIS-COLL equivale alla DID. Si evidenzia che nelle FAQ presenti sul sito del Ministero della Salute si legge che "Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità".
- cittadini in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 5 dell'INPS del 25/01/2019 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E13);

Si confermano inoltre per l'anno 2023, per i soggetti iscritti al SSR:

- limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l'esenzione regionale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti con età superiore ai 65 anni e reddito familiare fiscale inferiore o uguale a 38.500 euro (codice di esenzione: E05);
- limitatamente all'assistenza farmaceutica, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (fermo restando il pagamento della differenza di prezzo nel caso in cui la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di marca al posto dell'equivalente